CONTRIBUTO DI RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI MOBILI

F.A.Q.

Domande	**Risposte**
Beneficiari:	
La domanda di contributo può essere presentata da un soggetto diverso rispetto a chi ha presentato il Modulo B1?	Sì, è prevista la possibilità di delegare un soggetto alla presentazione della domanda, compilando il relativo modulo di incarico alla sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda. Poiché il Modulo B1 presentato anzitempo da soggetto diverso non è visibile a chi intende presentare adesso la domanda di contributo, è necessario che il delegato: 1) acceda, almeno una volta, al portale *Bandi e Servizi* tramite SPID o altro strumento di autenticazione; 2) invii una comunicazione all'assistenza tecnica di *Bandi e Servizi* all'indirizzo assistenza-bandi@ariaspa.it segnalando nell'oggetto "*delega bando ripristini*" in cui segnali l'id. del Modulo B1 presentato dal delegante (beneficiario). L'assistenza tecnica porterà la domanda presentata con il Modulo B1 nelle disponibilità del soggetto delegato, che potrà così completare la procedura di presentazione della domanda di contributo per conto del beneficiario.
Il bando per i privati cittadini e quello per le attività produttive coincidono?	No, la domanda di contributo per i privati avviene tramite modalità operative diverse rispetto a quella per le attività produttive. Rivolgersi al Comune di riferimento per avere tutti le informazioni.
I soggetti del Terzo Settore, gli enti ecclesiastici e gli enti morali possono essere assimilati ad associazioni senza scopo di lucro e quindi accedere a tale tipologia di contributo?	Sì, si ritiene ammissibile a contributo la domanda di tali soggetti, equiparabili alle abitazioni non principali, fermo restando che dimostrino di essere iscritti in appositi registri regionali e/o nazionali e che il relativo atto costitutivo abbia data certa anteriore alla data dell'evento calamitoso.

È possibile ritenere ammissibili domande di contributo a favore di privati cittadini la cui abitazione non principale è stata danneggiata dagli eventi calamitosi, per la quale all'epoca non è stato compilato il Modulo B1, in quanto si riteneva che il contributo sarebbe stato a beneficio solo delle abitazioni principali? In sostituzione possono presentare una relazione con descrizione dei danni senza la stima economica, consegnata all'epoca al Comune?	No, non è ammissibile la domanda di contributo per danni subiti ad un immobile che non siano stati ricompresi nella ricognizione dei fabbisogni trasmessa dal Commissario delegato al Dipartimento della Protezione Civile, entro le tempistiche previste dall'ordinanza di riferimento.
Possono accedere al bando solo coloro che depositarono la prima istanza di cui al Modulo B1?	Sì, la domanda può essere presentata solo da coloro che hanno segnalato i danni con l'apposito Modulo B1 "*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*" entro i termini individuati dal Commissario delegato.
Se un privato cittadino avesse presentato moduli di ricognizione diversi rispetto a quelli proposti da Regione Lombardia, lo stesso è ammesso al contributo?	Sì, purché il modulo presentato contenga tutti gli elementi essenziali di cui al Modulo B1 e che il relativo fabbisogno sia stato ricompreso nella ricognizione dei fabbisogni trasmessa dal Commissario delegato al Dipartimento di Protezione Civile entro la data fissata dall'ordinanza di riferimento.
Documentazione:	
La perizia da presentare con la domanda di contributo deve essere anche giurata?	No, per l'ammissibilità della domanda è obbligatorio presentare una perizia asseverata da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, ma la stessa NON deve essere giurata di fronte ad un pubblico ufficiale.
In caso di delocalizzazione, cosa si intende per perizia giurata da parte del perito?	L'attestazione del perito nei casi di delocalizzazione deve essere resa sotto forma di perizia giurata, ossia sottoscritta dinanzi ad un pubblico ufficiale, solo nei casi in cui il Comune sia impossibilitato a produrre, nella fase istruttoria, una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito e solo per i casi di delocalizzazione dell'immobile.

Interventi:	
È richiesta l'imposta di bollo per la presentazione della domanda di contributo?	No, con decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 (cfr. art.12, comma 3), è prevista l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo per le domande di contributo a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi a decorrere dal 19 novembre 2022.
Sono ammissibili al contributo le seconde case tenute a disposizione (non abitazione principale di un terzo)?	Sì, possono accedere al contributo in generale le unità immobiliari destinate ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, alla data dell'evento calamitoso.
Nel caso in cui il privato abbia già ricevuto il contributo lett. c) di immediato sostegno, come viene trattato il contributo già ricevuto?	Il contributo lett. c), secondo comma, art. 25 del d.lgs. 01/2018 si deve intendere come anticipazione di questa tipologia di contributo. Pertanto, le somme esposte dovranno essere comprensive anche delle spese di immediato sostegno.
Il danno occorso al fondo pertinenziale di un'abitazione che non risulta compromessa, può essere ritenuto ammissibile?	Si ritiene ammissibile unicamente l'intervento di ripristino di aree e fondi esterni danneggiati direttamente funzionali all'accesso al fabbricato oppure qualora l'intervento di ripristino del danno sull'area o fondo esterno, unitamente a quello di ricostruzione/ripristino del fabbricato, sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione. Nel caso in questione, poiché il fabbricato non risulta compromesso, è comunque scongiurata la delocalizzazione, mentre, invece, potrebbe essere ammissibile a contributo il ripristino del danno al fondo qualora lo stesso impedisca l'accesso all'abitazione.
In caso di delocalizzazione dell'abitazione previa demolizione, come si attiva la procedura?	L'abitazione deve essere stata dichiarata inagibile con provvedimento della pubblica autorità e la ricostruzione in sito deve essere vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed

	idraulici presenti nell'area in cui insiste l'abitazione distrutta o danneggiata. Per le abitazioni da delocalizzare, la demolizione delle stesse è precondizione per l'accesso al contributo, ad esclusione dei casi in cui la demolizione sia vietata. Successivamente alla demolizione sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.
Le parti comuni condominiali possono rientrare nel contributo se le abitazioni che servono non hanno subito danni?	Sì, le parti comuni condominiali danneggiate rientrano nel contributo. Se tali parti comuni servono almeno un'unità abitativa che è abitazione principale del proprietario, allora il contributo sarà concesso fino all'80%, ovvero, in caso contrario, fino al 50%.
Nel caso in cui ci siano box auto danneggiati al piano terra di un fabbricato composto da unità abitative (quindi strutturalmente connesse), laddove, però, le stesse abitazioni non fossero state danneggiate, tali danni sono ammissibili a contributo?	No, i soli danni occorsi alle autorimesse di pertinenza di unità immobiliari non danneggiate, ancorché facenti parte della medesima unità strutturale, non risultano ammissibili a contributo, poiché la condizione essenziale per poter accedere a questi finanziamenti è che sia stata danneggiata l'abitazione, che si "porta dietro" il ripristino dell'eventuale danno occorso alla pertinenza, qualora ubicata nella medesima unità strutturale.
Cosa si intende per pertinenza "non strutturalmente connessa" ma indispensabile alla funzionalità dell'immobile?	Si intendono quelle pertinenze separate rispetto all'edificio principale ma la cui funzionalità è indispensabile per garantire la vivibilità dell'immobile, come ad esempio i locali tecnici.
Il contributo è ammissibile per uno stesso bene che, in relazione ad altri eventi calamitosi, ha già beneficiato di contributo ai sensi di altra OCDPC?	Sì, nel caso in cui un soggetto, già danneggiato da un evento calamitoso verificatosi in precedenza, abbia già beneficiato di un contributo dello Stato ed abbia provveduto al ripristino del bene danneggiato, può presentare una nuova domanda di contributo qualora il bene risulti nuovamente danneggiato.

	Invece, con riferimento alla stessa ordinanza, può essere presentata solo una domanda di contributo per bene.
Quali sono i termini entro cui devono essere completati i lavori di ripristino degli immobili?	Il termine per l'esecuzione delle opere sarà fissato con la pubblicazione delle Note operative per l'erogazione, a seguito del riparto delle risorse assegnate a Regione Lombardia. In generale, per le precedenti ordinanze, tale termine era fissato in: - 36 mesi per la realizzazione di opere edilizie (ripristino strutturale e funzionale dell'immobile), - 18 mesi per l'acquisto o la riparazione degli arredi, - 18 mesi per iniziare i lavori di ricostruzione o di delocalizzazione in altro sito, con termine per concluderli in base a quanto viene stabilito dal D.P.R. 380/2001, - 36 mesi per l'acquisto (rogito) di un nuovo immobile, a decorrere dalla data di pubblicazione delle Note operative di cui sopra. Il contributo sarà poi erogato a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (SAL). In generale, si invita fin da ora ad eseguire i lavori di ripristino degli immobili danneggiati, poiché, in questa fase, le risorse sono già state individuate.
Spese:	
Come viene calcolato il contributo in presenza di indennizzo assicurativo o altra tipologia di contributo da altro ente pubblico?	In presenza di indennizzo assicurativo o altro contributo pubblico, il contributo concedibile deve essere considerato come il minor valore tra il danno massimo stimato ammissibile al netto dell'indennizzo assicurativo (e/o altro contributo), e il contributo ammesso. ESEMPIO: 120.000 € massimo danno ammissibile 100.000 € contributo ammesso (concedibile teorico) 50.000 € assicurazione MIN. VALORE [(120.000-50.000) ; 100.000] = 70.000

	I risarcimenti assicurativi, qualora ristorassero gli stessi danni del presente contributo, sia già percepiti che ancora da percepire, devono essere segnalati, anche dopo la presentazione della domanda di contributo. Sarà poi cura del Commissario delegato procedere alla rideterminazione del contributo sulla base delle informazioni riportate.
Nel caso in cui l'indennizzo assicurativo superi il massimo danno ammissibile, è comunque riconoscibile l'integrazione pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento?	Sì, il contributo può eccedere il massimale per la quota relativa ai premi assicurativi. Pertanto, tale quota è da corrispondersi comunque, anche qualora l'assicurazione avesse coperto l'intero danno ammissibile.
Le detrazioni fiscali rientrano nella tipologia di "altro contributo pubblico"?	No, le detrazioni fiscali relative, ad esempio, ad interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia, non sono da considerare come contributo pubblico. Resta inteso che è a carico del beneficiario il rispetto delle normative fiscali.
Se il privato ha percepito il C.A.S. (Contributo Autonoma Sistemazione), può fare richiesta di contributo?	Coloro che hanno percepito il C.A.S. possono fare richiesta di contributo poiché le due misure non sono alternative. Pertanto, al privato spettano entrambe le misure e, ai fini istruttori, non si procede a detrazione di alcun genere.
Qualora il contributo di immediato sostegno non abbia coperto l'intero importo di una determinata voce di danno, può essere presentata nuova istanza di contributo per la stessa voce, per l'importo residuo?	Sì, può essere ripresentata la stessa voce di danno per l'importo residuo se la spesa è ammissibile per questa tipologia di contributo, ossia se riguarda il ripristino di parti strutturali e non dell'immobile.
In caso di delocalizzazione dell'abitazione, la demolizione della stessa deve avvenire a cura e spese del proprietario?	Sì, ma per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 €. Nei casi in cui non è possibile procedere alla demolizione per difficoltà tecniche adeguatamente motivate, la predetta somma potrà essere utilizzata per messa in sicurezza dell'immobile per

	interventi a tutela della pubblica e privata incolumità.
Per abitazioni in comproprietà, in caso di interventi già realizzati alla data di presentazione della domanda di contributo, sono riconoscibili le fatture intestate ai comproprietari?	Sì, purché sia presente la delega del/i comproprietario/i alla presentazione della domanda da parte di uno dei comproprietari.
Come si determina la spesa ammissibile a contributo? Si fa riferimento alla stima dei danni presentata all'epoca degli eventi con il Modulo B1?	Il contributo è concesso sul minor valore tra quello indicato nel Modulo B1 e quello risultante dalla perizia asseverata. Nel caso in cui tutti i danni siano già stati ripristinati, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata, qualora inferiore al predetto minor valore. Se, invece, i lavori siano in tutto o in parte ancora da realizzarsi, si considera la ulteriore spesa stimata in perizia, fermo restando il criterio del minor valore. A lavori eseguiti, il contributo sarà poi rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa effettivamente sostenuta, ove questa risultasse inferiore al predetto minor valore.
Le prestazioni tecniche sono ammissibili a contributo?	Sì, le prestazioni tecniche sono ammissibili per tutte le finalità di contributo previste e la relativa spesa, compresa di cassa previdenziale e IVA, è ammessa nella misura limite del 10% dell'importo dei lavori ammissibili, fermo restando i massimali, al netto dell'IVA. Per prestazioni tecniche si intendono attività di progettazione, direzione lavori, procedimenti autorizzativi, stime, consulenze e relative perizie. Il costo della perizia per la valutazione del danno da allegare alla domanda di contributo rimane a carico del beneficiario.
Come si calcola il valore di un immobile danneggiato da delocalizzare?	Per le abitazioni da delocalizzare tramite costruzione in altro sito, l'importo riconoscibile si calcola sul minor valore tra il costo effettivamente sostenuto e un apposito quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto all'ordine.

	Per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, l'importo è calcolato sul prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di acquisto.